



Comune di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO

**Approvato con delibera CC n. 43 del 25.07.1997
(in vigore dal 31.07.1997)**

**Modificato con delibera CC n. 6 del 14.02.2008
(modifiche in vigore dal 23.02.2008)**

Indice

CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Allacciamenti
- Art. 3 - Condizioni per l'esecuzione dell'allacciamento
- Art. 4 - Proprieta' delle condutture del sistema idrico

CAPITOLO 2 ALLACCIAMENTI, CONTATORI E IMPIANTI INTERNI

- Art. 5 - Messa in funzione di nuovi allacciamenti
- Art. 6 - Installazione dei contatori
- Art. 7 - Lettura e manutenzione dei contatori
- Art. 8 - Verifica del funzionamento del contatore
- Art. 9 - Impianti interni dell'utente
- Art. 10 - Azionamento della saracinesca a chiave e smontaggio degli allacciamenti
- Art. 11 - Divieti particolari

CAPITOLO 3 INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO

- Art. 12 - Interruzioni per lavori e per eventi di forza maggiore
- Art. 13 - Limitazioni all'uso dell'acqua potabile e modifiche alle caratteristiche della distribuzione idrica
- Art. 14 - Servizio antincendio
- Art. 15 - Portata massima

CAPITOLO 4 **CONTRATTI**

- Art. 16 - Nuovi contratti
- Art. 17 - Contratti ordinari: norme generali
- Art. 18 - Contratti ordinari: cessazione, rinnovo, cambiamento e trasferimento
- Art. 19 - Contratti speciali
- Art. 20 - Contratti temporanei
- Art. 21 - Contratti per il servizio antincendio

CAPITOLO 5 **PAGAMENTI**

- Art. 22 - Pagamento dell'allacciamento
- Art. 23 - Pagamento del servizio
- Art. 24 - Pagamenti per apertura o chiusura dell'allacciamento
- Art. 25 - Pagamenti per contratti speciali, temporanei e per servizio antincendio
- Art. 26 - Cessazione di contratto

CAPITOLO 6 **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

- Art. 27 - Prelievi abusivi - Penalita'
- Art. 28 - Gravi infrazioni
- Art. 29 - Entrata in vigore ed applicabilita'
- Art. 30 - Modifiche del Regolamento

COMUNE DI PONTREMOLI

REGOLAMENTO DI FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, condizioni e modalità del servizio di fornitura dell'acqua potabile alle utenze pubbliche e private.

Il presente Regolamento e' vincolante per tutte le utenze.

ART. 2 - ALLACCIAMENTI

L'allacciamento idraulico si effettua sul percorso ritenuto dal Gestore piu' idoneo e possibilmente piu' breve, dalla conduttura di distribuzione pubblica all'impianto dell'utente, e normalmente comprende

- saracinesca a chiave;
- conduttura di allacciamento situata in proprieta' pubblica o privata;
- rubinetto a monte del contatore con valvola di non ritorno;
- chiusino o riparo per il contatore;
- contatore;
- rubinetto di spurgo e rubinetto d'arresto a valle del contatore;
- guaina protettrice (ove opportuno);

Il singolo allacciamento e' limitato ad un solo immobile; tuttavia, se l'immobile ha diversi alloggi, si possono fare piu' allacciamenti distinti.

Per gli immobili collettivi (Condomini) si puo' effettuare un solo contratto di utenza con un unico contatore; in tal caso, il contratto e' intestato all'Amministrazione del Condominio.

ART. 3 - CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DELL'ALLACCIAMENTO

Il Gestore stabilisce il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento, come pure le caratteristiche e l'ubicazione del contatore, che di norma e' sistemato al limite della proprieta' privata.

Se, per motivi personali o per particolari situazioni di ubicazione della proprietà da allacciare, l'utente chiede delle modifiche alle disposizioni stabilite dal Gestore, quest'ultimo cercherà di soddisfare le particolari richieste dell'utente, purché l'utente assuma a proprio carico tutte le spese supplementari dell'installazione e di manutenzione che da ciò derivano.

Il Gestore è però autorizzato a non soddisfare le particolari richieste dell'utente qualora queste comportino difficoltà alle modalità di gestione e manutenzione dell'allacciamento.

Tutti i lavori di esecuzione dell'allacciamento sono eseguiti dal Gestore e tutte le spese relative ai suddetti lavori, compreso l'alloggio del contatore, sono a carico dell'utente, secondo i prezzi stabiliti all' art. 22 del presente Regolamento.

Anche tutti i lavori di rinnovo, adeguamento e di chiusura dell'allacciamento sono eseguiti dal Gestore e le spese relative sono a carico dell'utente.

La vigilanza della parte di allacciamento situata in suolo pubblico è a carico del Gestore, con tutte le conseguenze che ciò comporta in materia di responsabilità.

La vigilanza della parte di allacciamento situata in proprietà privata, eventualmente anche a monte del contatore, è a carico dell'utente, con tutte le conseguenze che ciò comporta in materia di responsabilità.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della parte di allacciamento situata dalla presa della conduttura di distribuzione pubblica fino al contatore sono effettuati a cura e spese del Gestore e sono a carico dell'utente i canoni forfettari (diritto di utenza) di cui all'ART. 23 del presente Regolamento.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della parte di allacciamento a valle del contatore sono effettuati a cura e spese dell'utente.

Quanto sopra vale quando il contatore è posizionato al limite della proprietà privata (posizione normale del contatore). Qualora, per particolari obiettive ragioni, il contatore si trovi a più di un metro dal limite della proprietà privata, i limiti per la vigilanza e per la ripartizione delle spese di intervento coincidono con il limite della proprietà privata. Il Gestore è il solo autorizzato ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a monte del contatore.

Gli interventi di manutenzione a cura del Gestore, di cui ai precedenti capoversi, non includono gli interventi per: lo spostamento o la modifica degli allacciamenti; le riparazioni od i danni causati per colpa o trascuratezza dell'utente. I lavori per detti interventi sono eseguiti dal Gestore e le relative spese sono a carico dell'utente.

L'utente deve informare immediatamente, per telefono o per iscritto, il Gestore di qualsiasi perdita o anomalia di funzionamento constatata nell'allacciamento. L'utente si impegna inoltre a collaborare per quanto di sua competenza per agevolare le operazioni di lettura mantenendo accessibile, sgombro e pulito l'alloggio del contatore, proteggendo il medesimo dal gelo e altre possibilità di danneggiamento.

ART. 4 - PROPRIETÀ DELLE CONDUTTURE DEL SISTEMA IDRICO

Le condutture del sistema idrico, ivi comprese quelle degli allacciamenti agli utenti fino al contatore, sono di proprietà del Comune o del Gestore. Quando il contatore non esiste (utenze speciali), il limite di proprietà privata rappresenta anche il limite di proprietà dell'allacciamento e connesse responsabilità.

CAPITOLO 2

ALLACCIAMENTI, CONTATORI E IMPIANTI INTERNI

ART. 5 - MESSA IN FUNZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI

Di norma il nuovo allacciamento o l'allacciamento modificato a seguito di richiesta dell'utente, verra' realizzato e messo in servizio solo se l'utente avra' provveduto al versamento al Comune della quota prevista per ottenere il diritto all'allacciamento , al pagamento del preventivo del Gestore e alla firma del contratto , in accordo a quanto previsto dagli ARTT.16 e 17 del presente Regolamento ed al versamento al Gestore degli importi eventualmente dovuti per i lavori che quest'ultimo dovra' effettuare, in accordo a quanto previsto dall' ART. 3 del presente Regolamento.

ART. 6 - INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

6.1

Il contatore è di norma sistemato al limite della proprietà privata, in modo da essere accessibile facilmente ed in qualsiasi momento da parte degli operatori del Gestore. Se il contatore è sistemato all'interno della proprietà privata, ed in particolare in un edificio, la parte di allacciamento posta a monte del contatore, internamente alla proprietà privata, deve essere a vista e libera in modo che il Gestore possa effettuare periodici controlli anche a tale tratto della conduttura. Le tratte non a vista saranno, ove opportuno, protette da tubo guaina per il drenaggio . Normalmente le tubazioni interne agli edifici saranno in acciaio zincato o in PEAD.

6.2

Il tipo ed il diametro del contatore sono stabiliti dal Gestore tenendo conto dei fabbisogni dichiarati dall'utente ed in conformita' alle caratteristiche dei suddetti strumenti di misura, ovvero:

Consumo giornaliero	Diametro del contatore
0 - 2 mc.	15 mm.
2 - 4 mc.	20 mm.
4 - 6 mc.	25 mm.
6 - 12 mc.	30 mm.
12 - 25mc.	40 mm.

Se risulta dalla lettura del contatore che il consumo di un utente non corrisponde ai fabbisogni che l'utente stesso aveva dichiarato, il Gestore effettuerà, a spese dell'utente stesso, la sostituzione del contatore con un altro di diametro adeguato, e se del caso la maggiorazione dell'allacciamento.

6.3

L'utente deve segnalare prontamente, per telefono o per iscritto, al Gestore qualsiasi sintomo di anomalia di funzionamento del contatore.

ART. 7 - LETTURA E MANUTENZIONE DEI CONTATORI

7.1

Al Gestore deve essere consentita l'agevole lettura del contatore.

Se al momento della lettura il Gestore non può accedere al contatore, il Gestore lascia sul posto una cartolina di lettura, da compilare e restituire da parte dell'utente al Gestore stesso entro tre giorni dalla data di consegna della cartolina.

Qualora la restituzione della cartolina compilata non avvenga entro il suddetto termine, il Gestore prepara ed invia all'utente fattura basata su un consumo stimato eguale a quello del periodo corrispondente dell'anno precedente. Il conteggio consuntivo e l'eventuale conguaglio verrà fatto in occasione della lettura successiva.

Se anche in occasione della lettura successiva il Gestore non potrà accedere al contatore, egli ha il diritto di sospendere l'erogazione della fornitura dell'acqua.

7.2

L'utente deve prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggere il contatore dal gelo, dai ritorni di acqua, da urti ed incidenti vari.

Il Gestore ripara o sostituisce a proprie spese solo i contatori che presentano deterioramenti per ragioni non dipendenti dall'utente. Qualsiasi sostituzione o riparazione di contatore che si presenta privo del piombino di sigillatura, che risulta essere stato manomesso o smontato, o il cui cattivo funzionamento è dovuto a cause diverse dalle normali forme di usura, è effettuata a cura del Gestore e le relative spese sono a carico dell'utente, fatto salvo il diritto del Gestore di intraprendere ogni opportuna azione a propria tutela e di chiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

ART. 8 - VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

8.1

Il Gestore ha il diritto di procedere, in qualsiasi momento, a proprie spese, alla verifica della esattezza delle indicazioni del contatore dell'utente ed alla sua sostituzione, senza dovere dare di ciò preavviso o richiedere il consenso dell'utente. L'avvenuta sostituzione verrà comunicata all'utente entro 20 gg. dalla data dell'intervento.

8.2

Quando l'utente ritiene erronee le indicazioni del proprio contatore, può inoltrare richiesta scritta al Gestore affinché quest'ultimo disponga gli opportuni accertamenti.

Se gli accertamenti effettuati dal Gestore confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Gestore, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento. E' considerata corretta la misurazione quando rientri entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, fra 1/10 e 1/12 della portata caratteristica del contatore.

ART. 9 - IMPIANTI INTERNI DELL'UTENTE

9.1 - Norme generali

Tutti i lavori di posa e di manutenzione delle condutture a valle del contatore sono eseguiti da installatori scelti dall'utente ed a sue spese. Il Gestore ha il diritto di non autorizzare l'entrata in servizio di un allacciamento se verifica che gli impianti interni sono realizzati in modo da ostacolare il regolare funzionamento della rete di distribuzione idrica.

Qualsiasi apparecchiatura a valle del contatore che ostacoli il regolare funzionamento della rete di distribuzione idrica o causi pericoli all'allacciamento, in particolare per fenomeni di colpo d'ariete, deve essere sostituita o tolta immediatamente dall'utente, non appena richiesta in tal senso gli pervenga dal Gestore. In caso contrario, il Gestore è autorizzato a chiudere l'allacciamento.

I rubinetti degli impianti interni devono essere a chiusura lenta per evitare qualsiasi colpo d'ariete a monte; in caso contrario, il Gestore può prescrivere all'utente l'impiego di dispositivi contro il colpo d'ariete.

L'utente autorizza il Gestore, o qualsiasi organo od operatore delegato dal Comune o dal Gestore, a controllare, in qualsiasi momento, gli impianti interni.

9.2 Norme particolari

E' proibito all'utente l'uso di apparecchiature che possono mettere in depressione, tramite l'allacciamento, la condotta della rete di distribuzione idrica. Lo stesso vale per le apparecchiature che possono permettere il ritorno dell'acqua dall'impianto interno verso la rete di distribuzione idrica.

In particolare, l'utente che dispone di apparecchiature che possono causare i sopra citati fenomeni, o di generatori di acqua calda, deve dotare il proprio impianto interno di dispositivi, approvati dal Gestore, per evitare in qualsiasi circostanza il verificarsi di disturbi alla rete idrica.

E' proibito all'utente qualsiasi collegamento del proprio impianto interno, collegato con l'allacciamento alla rete idrica, con altre condutture idriche, di qualsiasi tipo, che alimentano con acqua la proprietà dell'utente.

E' vietato all'utente l'utilizzo degli impianti interni e dell'allacciamento per la messa a terra di impianti e apparecchi elettrici.

9.3 Responsabilità dell'utente.

Qualsiasi violazione da parte dell'utente alle disposizioni di questo articolo autorizza il Gestore ad adottare gli opportuni provvedimenti, inclusa anche la chiusura dell'allacciamento.

ART. 10 - AZIONAMENTO DELLA SARACINESCA A CHIAVE E SMONTAGGIO DEGLI ALLACCIAMENTI

L'azionamento della saracinesca a chiave di ogni allacciamento è vietato agli utenti. In caso di perdite nell'impianto interno, l'utente deve limitarsi a chiudere il rubinetto/valvola a valle del contatore. Lo smontaggio parziale o totale dell'allacciamento e del contatore è eseguito soltanto dal Gestore, o da ditta od operatore autorizzati dal Gestore.

ART. 11 - DIVIETI PARTICOLARI

E' vietato all'utente, pena la chiusura immediata dell'allacciamento e senza pregiudizio di azioni a propria tutela da parte del Gestore, di:

1. destinare l'acqua potabile ad usi diversi da quelli per le proprie necessità e/o dei suoi locatari, in particolare di metterla a disposizione, a titolo gratuito o non, di altri terzi, eccetto in caso d'incendio;
2. effettuare attacchi nella condotta di allacciamento a monte del contatore;
3. modificare la posizione del contatore, alterarne il funzionamento, rompere o manomettere i piombini o i sigilli del contatore stesso;
4. effettuare sull'allacciamento manovre diverse dalla chiusura o apertura del rubinetto o della valvola di spurgo a valle del contatore.

CAPITOLO 3

INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO

ART. 12 - INTERRUZIONI PER LAVORI E PER EVENTI DI FORZA MAGGIORE

Gli utenti non possono richiedere al Gestore alcun indennizzo per le interruzioni momentanee della fornitura di acqua derivanti da gelo, siccità, lavori di manutenzione, riparazione, estensione, miglioria della rete di distribuzione idrica o per nuovi allacciamenti, interruzioni nell'erogazione di energia elettrica, qualsiasi causa analoga e qualsiasi evento di forza maggiore. Lo stesso vale per le variazioni di pressione e per le presenze di aria nelle condutture di distribuzione della rete idrica, causate dagli eventi di cui sopra.

Di norma, salvo casi di emergenza o forza maggiore, il Gestore provvede, 24 ore prima di procedere a lavori di riparazione o manutenzione, ad avvisare al riguardo gli utenti interessati, in linea di massima tramite affissione di appositi cartelli.

ART. 13 - LIMITAZIONI ALL'USO DELL'ACQUA POTABILE E MODIFICHE ALLE CARATTERISTICHE DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA

In caso di forza maggiore o di insufficiente disponibilità di acqua o di difficoltà operative, come indicato all'art. precedente, il Gestore ha diritto di limitare i consumi dell'acqua potabile in funzione delle possibilità di distribuzione.

Il Comune si riserva il diritto di autorizzare il Gestore a modificare le caratteristiche della rete di distribuzione idrica e/o la pressione di esercizio, anche se ciò comporta modifiche alle condizioni di svolgimento del servizio agli utenti. Di ciò il Gestore è tenuto ad avvisare tempestivamente gli utenti interessati.

ART. 14 - SERVIZIO ANTINCENDIO

14.1

In caso di incendio o di esercitazioni antincendio, gli utenti della zona interessata al sinistro devono astenersi, salvo casi di assoluta necessità, dall'uso dell'acqua potabile.

In caso di incendio, e sino al termine del sinistro, le condutture della rete di distribuzione possono essere chiuse senza che gli utenti possano richiedere qualsiasi indennizzo a tale riguardo.

L'azionamento delle saracinesche a chiave e degli idranti è di esclusiva competenza del Gestore, dei Vigili del Fuoco, Forze dell'ordine, Corpo Forestale e degli organi della Protezione Civile.

14.2

Per quanto riguarda i contratti per il servizio antincendio, disciplinati in base al successivo ART. 21, il Gestore non è responsabile di situazioni di funzionamento insufficiente degli impianti antincendio, specialmente degli idranti. E' compito e responsabilità dell'utente controllare periodicamente le buone condizioni di funzionamento dei suddetti impianti, ed altresì verificare le condizioni di portata e di pressione dell'acqua. Il Gestore deve essere informato per iscritto, con tre giorni feriali di anticipo, dall'utente che desidera effettuare una prova dei propri impianti antincendio in modo da potervi assistere e, a sua discrezione, invitare ad assistere i Vigili del Fuoco e gli organi di cui al precedente punto 14.1.

ART. 15 - PORTATA MASSIMA

La portata massima a disposizione dell'utente è quella che fluisce, a rubinetti tutti aperti, dalle apparecchiature installate nella sua proprietà.

E' fatto divieto all'utente - pena la chiusura immediata dell'allacciamento e senza pregiudizio di azioni a propria tutela da parte del Gestore - di cercare in qualsiasi circostanza di aumentare la suddetta portata massima, aspirando meccanicamente l'acqua dalla rete.

CAPITOLO 4

CONTRATTI

ART. 16 - NUOVI CONTRATTI

I contratti di allacciamento e di fornitura di acqua potabile sono stipulati con i proprietari e con gli usufruttuari degli immobili, come anche con i locatari, con riserva che la domanda di questi ultimi sia firmata anche dal proprietario o dall'usufruttuario che se ne rende garante.

Il proprietario o l'usufruttuario deve segnalare tempestivamente al Gestore, per iscritto, qualsiasi cambiamento del locatario.

Contratti e variazioni vanno eseguiti presso gli Uffici del Gestore.

ART. 17 - CONTRATTI ORDINARI: NORME GENERALI

17.1

L'utente che stipula un contratto ordinario (per uso domestico, comunale, commerciale, industriale, artigianale, agricolo) deve pagare i canoni, corrispettivi e tariffe stabiliti nell'ART. 23 del presente Regolamento.

17.2

All'atto della stipula del contratto l'utente dovrà presentare la concessione edilizia o copia conforme della medesima. Inoltre, dovrà versare a titolo cauzionale infruttifero, la somma di Lit. 100.000 (valore 1997 revisionabile annualmente in accordo con la variazione dell'indice ISTAT del costo della vita).

Il Gestore potrà incamerare tale deposito fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge. Il deposito viene restituito all'utente allo stacco del contatore dopo che l'utente stesso abbia liquidato ogni debito.

Nel caso che l'utente, per ritiro della cauzione, non dovesse procedere nei modi di cui al precedente comma e nel termine di 12 mesi dalla liquidazione di ogni rapporto di dare e avere in causa della fornitura dell'acqua, perderà ogni diritto sulla stessa.

17.3.

I contratti ordinari sono sottoscritti per un periodo di un anno solare e si rinnovano tacitamente per successivi periodi di un anno solare. Ogni contratto è applicato per l'intero anno solare di validità, in tutte le sue clausole, senza eccezioni né riserve.

ART. 18 - CONTRATTI ORDINARI: CESSAZIONE, RINNOVO, CAMBIAMENTO E TRASFERIMENTO

18.1

L'utente può recedere dal contratto solo mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata, al Gestore oppure compilando e firmando apposita dichiarazione presso gli uffici del Gestore, effettuando la richiesta almeno 30 giorni prima della data di cessazione dell'erogazione del servizio. Alla cessazione del contratto l'allacciamento viene chiuso ed il contatore può essere rimosso. Le spese di chiusura sono a carico dell'utente, come disciplinato dall'ART. 24 e saranno detratte dalla cauzione, di cui all'ART. 17.

18.2

In caso di cambiamento dell'utente, il nuovo utente subentra al precedente sottoscrivendo il nuovo contratto. Contestualmente il precedente utente provvederà alla cessazione del contratto, regolarizzando altresì tutte le eventuali pendenze economiche nei confronti del Gestore oppure il nuovo utente, con il subentro, si farà carico di tutte le spese derivanti dal nuovo allacciamento. Nel caso di decesso dell'intestatario del contratto di utenza, di sua incapacità assoluta o relativa, di inabilitazione, se il soggetto subentrante è convivente e appartiene allo stesso nucleo familiare, dimostrabile tramite regolare documentazione rilasciata dagli enti preposti, il subentro avverrà senza spesa alcuna e senza necessità di versamento del deposito cauzionale, in questo caso non troverà applicazione il disposto dell'art. 24 punti a) e b) del Regolamento (comma così sostituito con delibera CC n. 6 del 14.02.2008)

18.3

In caso di decesso, eredi o aventi diritto restano responsabili di fronte al Gestore di qualsiasi somma dovuta in virtù del contratto stipulato, fino al momento di richiesta di cessazione del contratto oppure del perfezionamento del subentro con il nuovo utente.

ART. 19 - CONTRATTI SPECIALI

Possono costituire oggetto di contratti speciali, con conseguenti condizioni particolari che il Gestore definirà di volta in volta:

1. I cosiddetti "contratti comunali", corrispondenti ai consumi di installazione ed apparecchi di pubblica utilità (fontanelle pubbliche, lavatoi, abbeveratoi, orinatoi pubblici, prese per lavaggio stradale, innaffiamento, antincendio). Invece, edifici scolastici, mense, presidi sanitari, uffici comunali, immobili del Comune o di altri enti pubblici, etc., compresi gli alloggi di servizio, sono oggetto di contratti ordinari in base alle tariffe previste dalle normative vigenti.
2. Nella misura in cui la rete idrica di distribuzione e le fonti di approvvigionamento lo consentono, possono venire stipulati cosiddetti "contratti di grande consumo", specialmente con utenze che richiedono l'erogazione di notevoli quantità di acqua. Si tratta in ogni caso di utenti che richiedono l'installazione di condutture di allacciamento superiori a diametro 50 mm.
Il Gestore, se le circostanze lo richiedono, è autorizzato a fissare un limite massimo per le quantità di acqua fornite agli utenti con "contratti di grande consumo", nonché vietare agli stessi utenti, temporaneamente, taluni usi dell'acqua e ad imporre loro la costruzione di adeguate vasche di accumulo.

3. Possono essere richiesti "contratti di attesa" da utenti che pur non avendo necessità immediata di fornitura di acqua, desiderano fare eseguire al Gestore la parte di allacciamento a monte del contatore. I "contratti di attesa", che non comportano la fornitura di acqua, devono avere durata inferiore a 3 anni. I "contratti di attesa" sono oggetto di accordi speciali, in particolare per quanto riguarda canoni e corrispettivi.

ART. 20 - CONTRATTI TEMPORANEI

Possono essere stipulati contratti di durata temporanea, ovvero "contratti temporanei", in situazioni particolari ed eccezionali, con specifiche tipologie di utenze, quali imprese di costruzione, a condizione che da ciò non derivi alcun inconveniente al Gestore per il regolare svolgimento del servizio affidato allo stesso.

Il Gestore può subordinare la realizzazione di un allacciamento per un contratto temporaneo al versamento da parte dell'utente di un pagamento anticipato, ovvero di un deposito di garanzia, con modalità ed importi da stabilire caso per caso.

I contatti temporanei, e le relative condizioni di fornitura dell'acqua, sono oggetto di accordi speciali, in particolare per quanto riguarda canoni, corrispettivi e versamento cauzionale.

ART. 21 - CONTRATTI PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO

Il Gestore può stipulare, se lo ritiene compatibile con il regolare svolgimento del servizio affidatogli, dei contatti particolari relativi al servizio antincendio richiesto da utenti non pubblici. L'utente che richiede di stipulare un contratto antincendio deve aver già stipulato un contratto ordinario o di grande consumo.

I contratti per il servizio antincendio e le relative condizioni di fornitura dell'acqua sono oggetto di accordi speciali, in particolare per quanto riguarda canoni e corrispettivi.

CAPITOLO 5

PAGAMENTI

ART. 22 - PAGAMENTO DELL'ALLACCIAMENTO

L'esecuzione da parte del Gestore dell'allacciamento, o della modifica dell'allacciamento esistente, a seguito di domanda in tal senso inoltrata dall'utente, comporta il pagamento anticipato da parte dell'utente al Gestore dei costi di esecuzione dell'allaccio o della modifica calcolati sulla base dei prezzi unitari elencati nel tariffario approvato con atto della Giunta Comunale che potrà essere oggetto di revisione annuale sulla base degli incrementi dell'indice ISTAT.

ART. 23 - PAGAMENTO DEL SERVIZIO

23.1

L'acqua fornita dal Gestore all'utente viene da quest'ultimo pagata al Gestore in ragione del consumo misurato dal contatore, ovvero del consumo stimato qualora l'utente sia allacciato alla rete di distribuzione idrica senza contatore (utenti a forfait), secondo le modalità, tariffe, corrispettivi stabiliti dall'organo di controllo a ciò preposto per legge.

Agli effetti della determinazione del consumo si considera solo il valore arrotondato all'intero di mc. rilevato dalla lettura del contatore; vengono quindi trascurate le frazioni di mc. rilevate dalla lettura.

Fanno altresì carico all'utente tutti gli oneri per imposte, tasse, contributi, canoni erariali, provinciali e comunali, comunque relativi alla somministrazione dell'acqua.

23.2

Il Gestore deve effettuare almeno una lettura all'anno del contatore dell'utente. E' facoltà del Gestore di inviare all'utente, durante l'anno, una o più bollette applicando una stima del consumo idrico, basata sul valore di consuntivo del consumo dell'anno precedente fatto salvo il dover effettuare almeno una volta all'anno il conteggio di congruaggio, basato sui consumi effettivi del periodo.

23.3

La bolletta per il pagamento del servizio indica all'utente le modalità e il termine di scadenza per effettuare il pagamento, nonché le informazioni relative ai diversi elementi che compongono la fattura. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario oppure conto corrente postale, e comunque secondo le indicazioni al riguardo fornite nella bolletta stessa.

23.4

La suddetta bolletta può includere il corrispettivo dovuto dall'utente quale pagamento del pubblico servizio delle fognature e depurazione, qualora il Comune faccia richiesta in tal senso al Gestore. Tale corrispettivo viene incassato dal Gestore in nome e per conto del Comune.

23.5

L'utente non può rifiutarsi dal pagare regolarmente la bolletta inviata dal Gestore per il fatto di ritenere erronee le indicazioni del contatore, le letture od altri elementi della bolletta, o per il fatto di avere inoltrato reclamo a tale riguardo con richiesta scritta al Gestore.

Qualsiasi reclamo in relazione ad una bolletta deve essere oggetto di comunicazione scritta inviata dall'utente al Gestore entro la data di scadenza per il pagamento della bolletta stessa. Il reclamo dell'utente comporterà l'effettuazione da parte del Gestore degli opportuni accertamenti, in particolare per quanto riguarda le richieste di rimborso all'utente di eventuali errate esazioni.

23.6

L'utente dovrà effettuare il pagamento della bolletta entro il termine di scadenza sulla stessa indicato. A carico dell'utente moroso (che non avesse provveduto al pagamento entro la data di scadenza indicata in bolletta) sarà applicato l'addebito delle eventuali spese postali sostenute per solleciti ed una penalità pari al 5% dell'importo complessivo dovuto nella bolletta, con un minimo pari al prezzo di 10 metri cubi d'acqua applicando la tariffa idrica base. Inoltre, dalla stessa data di scadenza saranno applicati sull'importo dovuto e non pagato dall'utente gli interessi di mora, nella misura del tasso ufficiale di sconto su base annua, maggiorato di 3 punti.

La morosità, qualora superi il periodo di 10 giorni dal recapito all'utente di lettera di sollecito a mezzo raccomandata A/R, dà diritto al Gestore di procedere alla sospensione della fornitura, mediante la chiusura dell'allacciamento, senza ulteriori avvisi, salva l'azione da parte del Gestore per il recupero dei crediti maturati. L'utente moroso non può pretendere dal Gestore il risarcimento di danni derivanti dalla chiusura dell'allacciamento.

23.7

La fornitura di acqua potabile sarà ripristinata allorché l'utente avrà provveduto al pagamento delle somme dovute al Gestore, delle penali, di cui al punto precedente, e delle spese che il Gestore addebiterà all'utente per la chiusura ed il ripristino dell'allacciamento, nonché per le azioni intraprese dal Gestore per la tutela dei propri diritti.

23.8

Quando la chiusura dell'allacciamento e la sospensione del servizio, causata da morosità dell'utente, supera il periodo di 60 giorni, il Servizio si intende revocato, a tutti gli effetti, in maniera automatica. Ciò equivale a tacita rescissione del contratto per causa dell'utente.

23.9

Nessun reclamo verrà preso in considerazione per anomalo consumo di acqua causato da eventuali perdite o dispersioni di acqua verificatesi a valle del contatore, qualunque sia la causa che ha prodotto le perdite o dispersioni.

ART. 24 - PAGAMENTI PER RIAPERTURA O CHIUSURA DELL' ALLACCIAMENTO

Le spese sostenute dal Gestore per effettuare la chiusura o la riapertura dell'allacciamento sono a carico dell'utente.

Tali spese sono conteggiate forfettariamente nella misura seguente:

- a) - importo pari al consumo di 80 metri cubi applicando la tariffa valida per il II scaglione tariffario del tipo di contratto in vigore con l'utente (tariffa base), quando l'apertura o chiusura dell'allacciamento viene effettuata a seguito di regolare richiesta scritta dell'utente (comma così sostituito con delibera CC n. 6 del 14.02.2008)
- b) - importo pari al triplo di quanto indicato al precedente punto a) quando la chiusura dell'allacciamento è effettuata per morosità o per infrazioni gravi al presente Regolamento da parte dell'utente.

ART. 25 - PAGAMENTI PER CONTRATTI SPECIALI TEMPORANEI PER SERVIZIO ANTINCENDIO

Le spese di allacciamento, i canoni per manutenzione dell'allacciamento e per nolo e manutenzione del contatore, le tariffe e corrispettivi per l'acqua potabile fornita all'utente sono oggetto di accordi specifici fra il Gestore e l'utente che richiede di stipulare un contratto speciale o un contratto temporaneo o un contratto per servizio antincendio.

ART. 26 - CESSAZIONE DI CONTRATTO

In caso di richiesta da parte dell'utente di disdire il proprio contratto, il Gestore provvede alla chiusura dell'allacciamento, addebitandone le relative spese, come previsto dai precedenti ARTT. 18 e 24, ed a fatturare all'utente il corrispettivo per il servizio fornito fino al momento della chiusura dell'allacciamento (ART. 23).

L'utente che fa richiesta di disdetta del contratto non ha diritto al rimborso, ancorchè parziale, dei canoni e dei corrispettivi forfettari applicabili per il periodo di sottoscrizione del contratto (ART. 17.3).

CAPITOLO 6

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 27 - PRELIEVI ABUSIVI - PENALITA'

E' proibito il prelievo di acqua in forma abusiva o per usi e con modalità diversi da quelli previsti nel relativo contratto .

L'utente che commette tali infrazioni, oltre a poter essere perseguito a norma di legge, subisce quanto prevede il presente Regolamento a tale riguardo. Inoltre, il Gestore è autorizzato ad applicare all'utente una penale variabile fra 200.000 e 400.000 Lire (valori 1997, revisionabile annualmente con l'indice ISTAT del costo della vita) quando il prelievo abusivo o l'infrazione di consumo non comporta manomissione alle installazioni, opere ed attrezzature del servizio di distribuzione idrica, ed invece una penale variabile fra valori limiti doppi dei precedenti quando viene constatata dal Gestore una manomissione alle suddette installazioni, opere ed attrezzature, ivi inclusi l'allacciamento ed il contatore dell'utente.

ART. 28 - GRAVI INFRAZIONI

Fatto salvo il diritto che il Gestore ha di sospendere la fornitura di acqua e di risolvere d'ufficio il contratto con l'utente che non rispetta quanto stabilito dal presente Regolamento, senza la necessità di messa in mora preventiva, il Gestore si riserva di intraprendere ogni opportuna azione a propria tutela e di chiedere il risarcimento di eventuali danni da parte dell'utente che commetta gravi infrazioni.

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE ED APPLICABILITA'

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento risulta abrogato ogni preesistente regolamento di gestione.

ART. 30 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le modifiche al Regolamento diventano applicabili solo il primo giorno del primo mese successivo al mese di quello cui esse sono portate a conoscenza agli utenti.

IL SINDACO
On. Enrico Ferri



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giancarlo Bedini

